

L'officina dei numeri

D IMISSIONI ON LINE: LE ISTRUZIONI E IL FLUS- SO PROCEDURALE

Trasmettiamo unitamente alla presente l'allegato B del DM 15.12.2015 che contiene le istruzioni procedurali per procedere alla presentazione in via telematica delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sia nel caso in cui il lavoratore intenda procedervi autonomamente (procurandosi il PIN INPS e le chiavi di accesso al sito ww.cliclavoro.gov.it), sia nel caso in cui utilizzi i servizi messi a disposizione dai soggetti abilitati, ossia:

- patronati
- associazioni sindacali
- enti bilaterali
- commissioni di certificazione.

Per quanto riguarda le commissioni di certificazione, il Ministero del Lavoro, con nota direttoriale del 24.3.2016, ha precisato come si intenda fare riferimento alla "sede" della commissione di certificazione, ossia alla Direzione Territoriale del Lavoro presso la quale la commissione di certificazione è attiva, e non alla presenza fisica dei membri della commissione (che, ovviamente, non dovranno essere presenti in occasione di ogni singolo invio). Di fatto, quindi, la sede presso la "commissione di certificazione" viene a coincidere con la sede della Direzione Territoriale del Lavoro competente, ove le dimissioni o la risoluzione consensuale potrà essere presentata con l'assistenza di un funzionario appositamente delegato dal direttore dell'ufficio.

I consulenti del lavoro **non** sono soggetti abilitati e non possono, di conseguenza, erogare il servizio di convalida delle dimissioni e risoluzioni consensuali.

Sono **esclusi dall'obbligo di convalida**:

- i lavoratori domestici
- le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale
- i genitori lavoratori nelle ipotesi indicate nell'articolo 55, comma 4 del Decreto Legislativo n.151/2001 (lavoratrice nel periodo di gravidanza e genitori fino al compimento del 3° anno di età del bambino/a) che prevedono la convalida presso gli Uffici della Direzione Territoriale del Lavoro competente
- i lavoratori che recedono durante il periodo di prova (circolare 12/2016)
- i rapporti di lavoro marittimo

lavoro in ... breve

circolare informativa 2/2016 – 25.3.2016
Studio Associato Picchio e Gorretta
Via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858
e-mail: info@picgor.it
sito web: www.picgor.it

- i titolari di rapporti di lavoro **diversi** dal lavoro subordinato come ad esempio i co.co.co. o i tirocini (circolare 12/2016)

E' stato chiarito che **anche i dipendenti dimissionari per pensionamento e i lavoratori a termine che intendano dimettersi dovranno convalidare le dimissioni.**

Nella fase di primo avvio della nuova procedura abbiamo riscontrato la presenza di numerose segnalazioni in ordine alla non operatività dei servizi da parte di alcuni dei soggetti abilitati, che interpellati direttamente dai lavoratori interessati a presentare le proprie dimissioni o a convalidare una risoluzione consensuale già concordata con il proprio datore di lavoro, avrebbero affermato di non essere ancora in grado di effettuare tali operazioni o avrebbero rimandato i lavoratori ad appuntamenti fissati molto in là nel tempo. E' possibile che questa situazione si sani con il passare del tempo ma occorre evidenziare come **ai fini della efficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale sia essenziale la presentazione esclusivamente in via telematica del modulo di convalida.**

In particolare, l'**efficacia delle dimissioni** e la **decorrenza** delle stesse sono legate alla **data di presentazione del modulo telematico** mentre è del tutto irrilevante la presentazione di una lettera di dimissioni cartacea.

Questo aspetto assume una grande rilevanza ai fini della decorrenza del preavviso, posto che lo stesso decorrerà dalla data del modulo (che, ricordiamo, una volta compilato e inviato telematicamente viene recapitato nella casella di posta certificata del datore di lavoro, assumendo pieno valore di notifica, al pari di una raccomandata postale o a mano) e non dalla data della lettera, la cui efficacia è, quindi, del tutto irrilevante. Le FAQ del Ministero hanno chiarito che potrà essere indicato anche un indirizzo di posta non certificata del datore di lavoro: in questo caso, però, si potranno porre problemi in ordine alla prova dell'avvenuta ricezione del modulo da parte del datore di lavoro (con evidenti riflessi sull'efficacia e sul preavviso).

Ovviamente, nessuno vieta al lavoratore di presentare "anche" una lettera di dimissioni ma, di fatto, l'unico documento ufficiale ed efficace diviene la presentazione del modulo telematico.

Riportiamo una serie di risposte fornite dal Ministero nelle FAQ presenti sul sito:

<http://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/FAQ/Pagine/Dimissioni.aspx>

7. Nell'ipotesi di dimissioni presentate in data antecedente al 12 marzo 2016 ma la cui cessazione avvenga successivamente, per effetto della decorrenza del preavviso, è necessario utilizzare la procedura?

No. Il DM 15 dicembre 2015 disciplina le modalità di comunicazione delle dimissioni al momento in cui si manifesta la volontà e non già la data di decorrenza. Pertanto se le dimissioni sono state presentate prima del 12 marzo 2016 trova applicazione la normativa di cui alla legge n. 92/2012.

10. Non conosco l'indirizzo PEC del datore di lavoro, cosa devo inserire?

È possibile inserire come recapito email anche una casella di posta non certificata.

11. È necessario possedere il PIN INPS dispositivo e la firma digitale anche se si presentano le dimissioni – o la risoluzione consensuale - attraverso un soggetto abilitato?

No.

12. Posso rivolgermi solo ad un soggetto abilitato presente nel mio luogo di residenza?

No, l'assistenza di un soggetto abilitato potrà essere richiesta sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o sede lavorativa.

17. La procedura influisce sul periodo di preavviso da parte del lavoratore?

No. Come indicato nella circolare n.12/2016, la procedura online non incide sull'obbligo di preavviso in capo al lavoratore e non modifica la disciplina del rapporto e della sua risoluzione. Pertanto restano ferme le disposizioni di legge o contrattuali in materia di preavviso.

18. Qual è la data di decorrenza da indicare nella compilazione del modello telematico?

La data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella del giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro.

19. Per gli esodi volontari effettuati a seguito di accordo sindacale aziendale e realizzati anche attraverso il Fondo di Solidarietà di categoria, la nuova procedura deve essere applicata?

La nuova procedura non trova applicazione se le risoluzioni consensuali sono state raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale (cd. Sedi "protette"), secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 151/2016.

20. Il modulo telematico ha la funzione di convalidare delle dimissioni già presentate con altra forma o quella di comunicare la volontà di dimettersi?

Il modello telematico non ha la funzione di convalidare dimissioni rese in altra forma bensì introduce la "forma tipica" delle stesse che per essere efficaci devono essere presentate secondo le modalità introdotte dall'articolo 26 del Decreto Legislativo n.151/2016.

21. Nel caso in cui, dopo l'invio della comunicazione, il lavoratore si ammali durante il periodo di preavviso e il datore di lavoro deve rinviare la chiusura del rapporto di lavoro, come si può comunicare la nuova data se sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni e variare la data di cessazione?

In questo caso il lavoratore non deve revocare le dimissioni già comunicate perché la malattia non incide sulla sua manifestazione di volontà. Sarà cura del datore di lavoro indicare l'effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. L'eventuale discordanza tra la data di cessazione comunicata dal lavoratore e quella indicata dal datore di lavoro è del resto comprovata dallo stato di malattia del primo.

22. Nell'ipotesi in cui il lavoratore e il datore di lavoro si accordino per modificare il periodo di preavviso, spostando quindi la data di decorrenza indicata nel modello telematico, come si può comunicare la nuova data se sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni e variare la data di cessazione?

Come indicato nella circolare n.12/2016, la procedura online non incide sulle disposizioni relative al preavviso lasciando quindi alle parti la libertà di raggiungere degli accordi modificativi che spostino la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Sarà cura del datore di lavoro indicare l'effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, senza che il lavoratore revochi le dimissioni trasmesse telematicamente.

23. Se la data di decorrenza è stata inserita dal lavoratore calcolando erroneamente il preavviso e sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni, come può essere comunicata la data di cessazione esatta?

La procedura telematica introdotta dall'articolo 26 del D.lgs. 151/2015 e dal DM del 15 dicembre 2015 interviene sulle modalità di manifestazione della volontà, la quale non viene inficiata da un eventuale errore di calcolo o di imputazione. In questa ipotesi, la Comunicazione obbligatoria di cessazione, da effettuare secondo le vigenti disposizioni normative, fornisce l'informazione esatta sull'effettiva estinzione del rapporto di lavoro.

Nuovi recapiti dello Studio

Via Fausto Coppi 3

Alessandria – 15121

Telefono e fax:

0131 443273 – 0131 267858

Gli indirizzi di posta elettronica sono invariati.